



Provincia di Lecco

Settore Affari Generali

**Servizio Affari Generali Comunicazione URP
Protocollo e Archivio ICT**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 23.02.2004
Integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.76 in data 08.11.2010**

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- CAPO I Disposizioni preliminari
- Art. 1 – Materia del Regolamento
 - Art. 2 - Interpretazione del Regolamento
 - Art. 3 – Prima convocazione e prima seduta del Consiglio
- CAPO II Presidente del Consiglio ed Ufficio di presidenza
- Art. 4 – Presidente del Consiglio
 - Art. 5 – Vice Presidente del Consiglio
 - Art. 6 – Autonomia del Consiglio
 - Art. 7 – Ufficio di Presidenza del Consiglio: compiti e funzionamento
- CAPO III Gruppi Consiliari
- Art. 8 – Composizione dei Gruppi e dichiarazione di appartenenza
 - Art. 9 – Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo Consiliare
 - Art. 10 – Domicilio dei Gruppi e dei Consiglieri
- CAPO IV Commissione Permanente dei Capigruppo
- Art. 11 – Composizione e funzionamento
 - Art. 12 – Competenze
- CAPO V Commissioni Consiliari
- Art. 13 – Commissione consiliari permanenti: composizione e competenze
 - Art. 14 – Nomina dei componenti le Commissioni
 - Art. 15 – Commissione di Controllo e di Garanzia
 - Art. 16 – Presidenza delle Commissioni
 - Art. 17 – Convocazione e funzionamento delle Commissioni
 - Art. 18 – Coordinamento dei lavori delle Commissioni
 - Art. 19 – Processo verbale
 - Art. 20 – Ordine del giorno delle Commissioni
 - Art. 21 – Competenze concorrenti e questioni di competenza
 - Art. 22 – Pareri facoltativi
 - Art. 23 – Termini per i pareri
 - Art. 24 – Validità delle sedute delle Commissioni
 - Art. 25 – Relazioni e risoluzioni ad iniziativa delle Commissioni
 - Art. 26 – Commissioni Speciali
 - Art. 27 – Commissioni d'Indagine
 - Art. 28 – Commissione Ufficio di Programma

TITOLO II

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I Norme generali

- Art. 29 – Riserva di Legge
- Art. 30 – Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale
- Art. 31 – Entrata in carica – Convalida
- Art. 32 – Dimissioni
- Art. 33 – Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 34 – Sospensione dalle funzioni
- Art. 35 – Diritto di esercizio del mandato elettivo e trattamento economico
- Art. 36 – Astensione obbligatoria

CAPO II Diritti

- Art. 37 – Diritto di iniziativa
- Art. 38 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni
- Art. 39 – L'Interrogazione
- Art. 40 – L'Interpellanza
- Art. 41 – Ordine del giorno
- Art. 42 – La Mozione
- Art. 43 – Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 44 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 45 – Facoltà di visione degli atti

CAPO III Nomine e Incarichi ai Consiglieri Provinciali

- Art. 46 – Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente della Provincia
- Art. 47 – Nomine e designazioni di Consiglieri Provinciali
- Art. 48 – Funzioni rappresentative

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I Sedute del Consiglio Provinciale

- Art. 49 – Sessioni
- Art. 50 – Ordine del giorno
- Art. 51 – Convocazione
- Art. 52 – Luogo delle sedute
- Art. 53 – Pubblicità delle sedute
- Art. 54 – Adunanze aperte
- Art. 55 – Appello – Mancanza del numero legale
- Art. 56 – Verifica del numero legale

CAPO II Le Deliberazioni

- Art. 57 – Competenze deliberative del Consiglio
- Art. 58 – Approvazione delle deliberazioni
- Art. 59 – Revoca, modifica, nullità
- Art. 60 – Deposito, rettifiche e approvazione
- Art. 61 – Forma e contenuti
- Art. 62 – Validità delle deliberazioni
- Art. 63 – Registrazione audio e video
- Art. 64 – Partecipazione del Segretario Generale e verbale dell'adunanza

CAPO III Esame dei provvedimenti e delle proposte

- Art. 65 – Discussione generale
- Art. 66 – Ordini del giorno sul contenuto complessivo della proposta
- Art. 67 – Presentazione, esame e votazione di emendamenti
- Art. 68 – Linee programmatiche di mandato

CAPO IV Disciplina delle adunanze

- Art. 69 – Ordine delle sedute – Sanzioni
- Art. 70 – Comportamento del pubblico
- Art. 71 – Trattazione dell'Ordine del giorno
- Art. 72 – Iscrizione a parlare
- Art. 73 – Norme per la discussione generale
- Art. 74 – Fatto personale
- Art. 75 – Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 76 – Mozione d'ordine
- Art. 77 – Sospensione o rinvio di un argomento

CAPO V Le Votazioni

- Art. 78 – Scrutatori – Nomina ed attribuzione
- Art. 79 – Modalità generali
- Art. 80 – Votazione in forma palese
- Art. 81 – Votazione appello nominale
- Art. 82 – Votazioni segrete
- Art. 83 – Esito delle votazioni
- Art. 84 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 85 – Rinvio in Commissioni

**TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 86 – Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni
- Art. 87 – Il referendum consultivo

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 88 – Rispetto del Regolamento
- Art. 89 – Modifiche al Regolamento
- Art. 90 – Diffusione
- Art. 91 – Entrata in vigore

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1
Materia del Regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Provinciale sono fissate dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Se nel corso delle Adunanze Consiliari si presentano casi che non risultino disciplinati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.
3. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, sentiti massimo due Consiglieri, uno a favore e uno contro, per la durata massima di tre minuti per intervento.

Art. 2
Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Provinciale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente.
4. In occasione della 1° revisione del Regolamento la norma in oggetto sarà opportunamente modificata o integrata secondo l'interpretazione data dal Consiglio Provinciale.
5. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Provinciali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme dei regolamenti provinciali, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.

Art. 3
Prima convocazione e prima seduta del Consiglio

1. Il Presidente della Provincia neo-eletto convoca la prima seduta del Consiglio Provinciale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Tale seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione stessa.
3. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente della Provincia neo-eletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
4. Nella prima adunanza il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la eventuale ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni, indi procede all'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio.

CAPO II
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4
Presidente del Consiglio

1. Salvo quanto previsto all'articolo 3, il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio eletto al proprio interno.
2. Non è eleggibile alla carica di Presidente del Consiglio il Presidente della Provincia.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio deve avvenire nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il Presidente del Consiglio viene eletto con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati.
5. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si tiene una seconda votazione, entro 30 giorni, ove è richiesta ancora la maggioranza dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati. Qualora anche questa seconda votazione risulti infruttuosa si procede nella stessa seduta ad una votazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente della seduta può, anche su richiesta di uno o più Consiglieri e sentita l'assemblea, stabilire che la terza votazione avvenga in altra seduta al fine di agevolare un accordo.
6. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare, può porre e precisare i

termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

7. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
8. Il Presidente del Consiglio può essere in ogni momento sfiduciato con la stessa maggioranza con cui è stato eletto. La sfiducia deve essere preceduta da una motivata mozione di sfiducia presentata al Segretario Generale almeno dieci giorni prima della seduta nella quale deve essere discussa. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati.
9. Durante la discussione e la votazione sulla mozione, la seduta viene presieduta dal Vicepresidente del Consiglio vicario che, in caso di approvazione della stessa, presiede il Consiglio fino all'elezione del nuovo Presidente che deve avvenire nella seduta immediatamente successiva.
10. I quorum previsti dal presente articolo vanno sempre calcolati computando il Presidente della Provincia.

Art. 5 Vicepresidenti del Consiglio

1. Con le stesse modalità previste per il Presidente sono eletti un Vicepresidente Vicario e un Vice Presidente, sulla base delle designazioni dei gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza.
2. L'elezione dei Vicepresidenti, avviene, di norma nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente.
3. L'elezione si tiene in un'unica votazione ove è richiesta la maggioranza dei presenti con voto limitato ad un solo nominativo.
4. Il Vice Presidente vicario esercita le funzioni di Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente vicario le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dall'altro Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano d'età presente in Consiglio.
5. In ogni caso il Presidente del Consiglio potrà incaricare indifferentemente, per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 6, il Vice Presidente Vicario e/o il Vice Presidente.
6. Il secondo Vice Presidente viene eletto con obbligo di astensione da parte della maggioranza.

Art. 6

Autonomia del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, nello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla vigente normativa, ha autonomia funzionale ed organizzativa che si esercita mediante:
 - a) la capacità di spesa, nei limiti degli importi concordati e stanziati in bilancio, secondo le previsioni del presente Regolamento;
 - b) l'utilizzo autonomo delle risorse e delle strutture dell'ente destinate all'attività del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali;
 - c) la promozione e la realizzazione di qualsiasi iniziativa connessa alle proprie funzioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio, nel Bilancio di Previsione annuale è previsto un fondo annuale la cui gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio nelle forme e nei modi di cui ai successivi commi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia, assistiti dal Dirigente della Segreteria Generale, concordano, la quantificazione del fondo annuale di cui al comma 2, sulla base di un programma predisposto dalla Presidenza del Consiglio sentita la Commissione Permanente dei Capigruppo.

4. Il fondo di cui al precedente comma 3 viene indicativamente utilizzato per fare fronte alle seguenti spese:
 - a. partecipazione alle attività delle Associazioni rappresentative degli Enti Locali di cui fa parte la Provincia;
 - b. partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
 - c. patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio Provinciale;
 - d. rapporti con altri Consigli Provinciali e con altri Consigli Comunali della Provincia;
 - e. pubblicizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;
 - f. organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
 - g. spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio o dal Consiglio stesso, purché connessi alle finalità dell'Ente;
 - h. acquisto di quotidiani, periodici, libri, materiale informatico e altre pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
 - i. acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per le strutture dell'ente destinate all'attività del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali;
 - j. ogni altra spesa strettamente connessa con le funzioni istituzionali del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali.

5. Le spese relative al fondo di cui al comma 3 sono impegnate con determinazione del Dirigente della Segreteria Generale. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Dirigente di effettuare una spesa non prevista nel programma di cui al comma 3

con proprio atto di indirizzo, previo parere della Commissione Permanente dei Capigruppo.

6. Nel rispetto del vigente Regolamento di contabilità, e nei limiti di spesa ivi previsti, il Dirigente della Segreteria Generale può anticipare all'Economo le somme occorrenti.
7. La Presidenza del Consiglio ed il Presidente della Provincia, di norma ad inizio di legislatura, si accordano sulla sistemazione logistica del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali. I locali individuati vengono assegnati alla Presidenza del Consiglio, che ne ha la disponibilità e ne regola l'uso.

Art. 7

Ufficio di Presidenza del Consiglio: compiti e funzionamento.

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente del Consiglio, dal Vicepresidente Vicario e dal Vice Presidente e si può avvalere di appositi servizi, strutture e personale, fermo restando che all'Ufficio di Presidenza fa riferimento il Settore Segreteria Generale.
2. Esso ha lo scopo di promuovere e coordinare le attività delle commissioni consiliari, di predisporre la programmazione delle sedute consiliari, di dare attuazione ai principi di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria previsti dalle leggi vigenti, di rendere agevole l'informazione dei consiglieri e organizzare la loro formazione, di incentivare i rapporti con le altre Province.
3. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza può partecipare - con funzioni consultive - il Dirigente della Segreteria Generale.
4. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, e, sempre su convocazione del Presidente del Consiglio, quando ne sia fatta richiesta dagli altri due membri dell'Ufficio di Presidenza o dal Presidente della Provincia.
5. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

CAPO III Gruppi Consiliari

Art. 8

Composizione dei Gruppi e dichiarazione di appartenenza

1. Costituisce Gruppo Consiliare l'insieme dei Consiglieri eletti sotto lo stesso contrassegno elettorale, indipendentemente dal loro numero.
2. Può, in ogni caso, costituire Gruppo Consiliare il candidato Presidente non eletto qualora non intenda aderire ad altro gruppo.

3. Fino alla prima comunicazione di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio attribuisce al Gruppo il nome corrispondente al contrassegno elettorale e considera Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto più voti.
4. La denominazione di un Gruppo può essere modificata, per decisione dei suoi componenti.
5. Un Gruppo può essere sciolto per decisione dei suoi componenti, per confluire globalmente in un altro Gruppo o per consentire ai suoi componenti di confluire in altri Gruppi esistenti o di costituirne di nuovi.
6. Due o più Consiglieri di uno stesso Gruppo o provenienti da Gruppi diversi possono costituire un nuovo Gruppo attribuendogli il relativo nome.
7. Ogni Consigliere può passare da un Gruppo ad altro Gruppo esistente.
8. Il Consigliere che intenda uscire da un Gruppo senza aderire ad altro Gruppo esistente o in via di costituzione, o che non intenda costituire un nuovo Gruppo, viene associato al Gruppo misto.

Art. 9

Risorse e mezzi assegnati a ciascun gruppo consiliare

1. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai Gruppi è assicurata, ai sensi di legge, la disponibilità di risorse finanziarie, di personale, di locali ed attrezzature, tenuto conto delle risorse disponibili e della consistenza numerica dei Gruppi stessi.
2. Le risorse finanziarie sono inserite nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 6. Le modalità di attribuzione delle risorse per ciascun Gruppo sono definite nel programma di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 6.
3. Le risorse finanziarie attribuite a ciascun Gruppo sono composte da una parte fissa, di pari importo per tutti i Gruppi, e da una parte variabile, determinata in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi stessi. Sulla base di tale criterio, la cui specificazione è demandata alla Commissione Permanente dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio suddivide lo stanziamento complessivo per ciascun Gruppo dandone comunicazione al Dirigente della Segreteria Generale.
4. In caso di intervenute variazioni nella composizione dei Gruppi Consiliari, il Presidente del Consiglio, su parere conforme della Commissione Permanente dei Capigruppo, decide, per l'anno in corso e ove possibile, la rideterminazione e riassegnazione delle risorse originariamente assegnate ai gruppi successivamente modificati.
5. Le spese che ciascun Gruppo Consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo sono le seguenti:

- a. spese tipografiche ed editoriali, anche di carattere informatico, relative ad attività del Gruppo e spese per corrispondenza;
 - b. spese di cancelleria, spese per la riproduzione di documenti e spese telefoniche, qualora il Consigliere si trovi fuori dalla sede della Provincia e le spese stesse siano connesse all'espletamento del mandato amministrativo;
 - c. acquisto di libri, riviste, giornali e materiale informatico che rivestano, per l'Amministratore pubblico, un interesse connesso all'espletamento del mandato; il materiale così acquisito rimarrà di proprietà della Provincia ed affidato al gruppo che ne ha fatto richiesta;
 - d. spese per stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo, purché connesse a finalità dell'Ente;
 - e. affitto sale per convegni, riunioni, incontri di gruppo o incontri promossi dallo stesso, sempre che siano connessi a finalità dell'Ente e qualora non siano disponibili sale in Provincia o negli Enti alla stessa collegati;
 - f. spese per collaborazioni e consulenze professionali specifiche relative ad attività inerenti il lavoro del Gruppo;
 - g. sostegno e patrocinio di iniziative di particolare interesse culturale e/o sociale.
6. Il fondo è gestito dal Dirigente della Segreteria Generale sulla base delle richieste dei Capigruppo, eventualmente facendo ricorso ad anticipazioni all'Economo, nel rispetto del vigente Regolamento di contabilità.
7. Su eventuali dubbi che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei gruppi o su richieste non specificatamente contemplate nel comma 5, si pronuncia il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione Permanente dei Capigruppo.

Art. 10

Domicilio dei Gruppi e dei Consiglieri

1. La sede dei Gruppi Consiliari è la stessa del Consiglio Provinciale.
2. Le comunicazioni ai Capigruppo ed ai Consiglieri Provinciali sono effettuate presso la sede del Gruppo di appartenenza o a diverso indirizzo segnalato dal Consigliere.
3. La corrispondenza nominativa dei singoli Consiglieri è immediatamente trasmessa al Consigliere stesso senza il passaggio dal Protocollo dell'Ente.

CAPO IV

Commissione Permanente dei Capigruppo

Art. 11

Composizione e funzionamento

1. La Commissione Permanente dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è costituita dai Capigruppo Consiliari.

2. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da altro componente del Gruppo.
3. Alla Commissione Permanente partecipa il Presidente della Provincia, e possono essere invitati gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
4. La Commissione Permanente è convocata dal Presidente del Consiglio, su sua iniziativa, su richiesta del Presidente della Provincia, o su istanza di almeno un quarto (1/4) dei componenti.
5. Nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire in via telegrafica o telefonica.
6. La convocazione, la verbalizzazione e l'assistenza ai lavori della Commissione Permanente sono assicurate dalla Segreteria Generale.

Art. 12 Competenze

1. La Commissione Permanente dei Capigruppo definisce, con voto ponderato, il programma dei lavori del Consiglio Provinciale.
2. Spetta alla Commissione Permanente dei Capigruppo dirimere le questioni di carattere generale e procedurale nonché occuparsi delle questioni connesse alla applicazione degli art. 18 e 20bis dello statuto e dare pareri in ordine alla revisione di statuto e regolamenti.

CAPO V Commissioni consiliari

Art. 13 Commissioni consiliari permanenti: composizione e competenze

1. Il Consiglio Provinciale si avvale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 dello Statuto, di Commissioni permanenti, composte da sette consiglieri di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e tre delle minoranze.
2. Il numero, le competenze sono stabilite dal Consiglio stesso, con propria deliberazione da adottarsi, di norma, nella seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio, in base a raggruppamenti per materie omogenee e/o complementari. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà propositiva nei confronti del Consiglio, nonché facoltà di studio, di verifica e di controllo.
4. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale.

5. Le Commissioni, nell'ambito della loro competenza, esplicano le funzioni previste dall'apposito articolo dello Statuto. Curano in particolare l'istruttoria per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, acquisendo ogni più opportuno elemento conoscitivo e riferiscono al Consiglio Provinciale attraverso pareri o una o più relazioni scritte, depositate presso la Segreteria Generale e messe a disposizione dei Consiglieri nei termini di cui al comma 3 dell'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 14

Nomina dei componenti le Commissioni

1. Il Consiglio Provinciale delibera la costituzione delle Commissioni, a voto palese, in base alle designazioni dei Gruppi, di norma nella seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. In caso di mancato accordo tra i Gruppi Consiliari i componenti delle Commissioni saranno eletti con scheda segreta e con voto limitato a un nominativo per ogni Consigliere.
3. Le Commissioni, convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio, nominano il Presidente con votazione a scrutinio segreto.

Art.15

Commissione di Controllo e di garanzia

1. Il Consiglio dovrà, oltre alle Commissioni di cui al precedente art.13, istituire almeno una Commissione di Controllo e di Garanzia.
2. La Commissione di Controllo e di garanzia è composta da quattro consiglieri, di cui due in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza, fra cui il Presidente che viene eletto con le modalità di cui al successivo art.16.
3. Nel caso in cui il Presidente aderisca con atto formale alla maggioranza, successivamente alla sua elezione deve rassegnare le dimissioni dalla carica. In caso di mancate dimissioni, il Presidente del Consiglio lo invita a presentare le stesse entro il termine perentorio di 5 giorni. Scaduto il termine infruttuosamente, il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Commissione per la dichiarazione di decadenza del Presidente.
4. Analogamente al comma 3 si procede per i componenti la Commissione.
5. La seduta è valida con l'intervento di almeno un componente della Commissione oltre al Presidente.

Art. 16

Presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente presiede la Commissione e assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno anche su richiesta di singoli componenti, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, dà la parola e modera la discussione.

2. All'atto dell'esame in sede di Consiglio di un argomento trattato in Commissione, il Presidente della Commissione stessa riferisce, se richiesto, sulla discussione avvenuta in Commissione e occorrendo, a richiesta e a fronte di pareri discordi, saranno presentate una relazione di maggioranza ed una di minoranza.
3. Per le Commissioni di Controllo e di Garanzia, il relativo Presidente sarà eletto con obbligo di astensione da parte dei Consiglieri di maggioranza.

Art. 17 **Convocazione e funzionamento delle Commissioni**

1. Ogni Commissione si riunisce in prima e seconda convocazione, su invito del proprio Presidente e nei modi e tempi previsti per la convocazione del Consiglio, di cui all'art. 51. Nell'invito deve essere indicato espressamente l'ordine del giorno, l'ora di entrambe le convocazioni tenendo conto che tra la prima e la seconda deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno 30 minuti.
2. Delle convocazioni e dell'ordine del giorno è data comunicazione al Presidente della Provincia, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo Consiliari, al Direttore Generale ed al Segretario Generale, ed è data pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
3. Le Commissioni devono essere convocate anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti della Commissione con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Possono, altresì, avanzare richiesta di convocazione di una o più Commissioni, indicando gli argomenti da trattare, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e gli Assessori.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, il Presidente della Commissione provvederà alla convocazione entro dieci giorni.
6. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle Commissioni almeno tre giorni prima, anche per telefax o e-mail, salvo diversa disposizione da parte del Consigliere Provinciale.
7. Qualora un commissario fosse impedito a partecipare alla Commissione di appartenenza, può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo. La sostituzione sarà annotata a verbale.
8. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia e gli Assessori possono presenziare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, ma con diritto di parola.
Su invito del Presidente della Commissione essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno.
Analoghi poteri ed analoghi poteri sono attribuiti ai Capigruppo Consiliari o loro delegati.

9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 49 dello Statuto e deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 18

Coordinamento dei lavori delle Commissioni

1. L'attività di coordinamento delle Commissioni è svolta dall'ufficio di Presidenza del Consiglio tramite la Segreteria Generale. Le funzioni amministrative e di segreteria necessarie per l'attività delle Commissioni sono svolte dal personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio o qualora non sia possibile, dal personale individuato dal Dirigente del Settore interessato dagli argomenti in trattazione.
2. Le Commissioni non possono riunirsi nello stesso giorno nel quale è convocato il Consiglio, salvo casi di convocazione urgente dello stesso e per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Di norma, più Commissioni non possono essere convocate per lo stesso giorno. In ogni caso, non è consentito lo svolgimento di sedute di più commissioni contemporaneamente, se non in seduta congiunta.

Art. 19

Processo verbale

1. Il funzionario designato quale segretario verbalizzante ai sensi del comma 1 dell'articolo 18, redige il verbale delle adunanze riportando il parere della Commissione, il risultato della votazione effettuata, le eventuali dichiarazioni di voto e, sinteticamente, le posizioni di ognuno dei componenti che partecipano alla discussione.
2. Lo stesso provvede poi alle altre incombenze operative chieste dal Presidente della Commissione.
3. Il verbale, che necessita di presa d'atto, è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal Presidente. Deve essere depositato, nel più breve tempo possibile, presso il Servizio competente a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione e viene trasmesso ai Commissari, di norma in allegato alla convocazione successiva, ed ai Capigruppo. E' fatto salvo il diritto dei componenti della Commissione di chiedere la rettifica di verbali relativi a sedute cui hanno preso parte. La rettifica dovrà essere approvata nella seduta successiva.
4. Le determinazioni adottate ed il verbale verranno comunicati tempestivamente alla Segreteria Generale anche agli effetti dei conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale.

Art. 20

Ordine del giorno delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione può soltanto discutere ed esprimere parere su materie di propria competenza e soltanto su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Eventuali ulteriori argomenti sollevati dai Commissari potranno essere illustrati e inseriti nell'ordine del giorno di una successiva seduta della Commissione.

Art. 21

Competenze concorrenti e questioni di competenza

1. Quando un argomento riguardi le competenze di più Commissioni e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola Commissione, i Presidenti delle commissioni interessate, decidono sul punto. In caso di disaccordo, della questione è investito il Presidente del Consiglio il quale, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate, può deciderne anche l'esame in seduta congiunta. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più giovane di età. Ognuna delle Commissioni coinvolte deve possedere i quorum richiesti per la validità della seduta.
2. Il Presidente del Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, può anche decidere, in alternativa a quanto previsto al comma 1, di avocare alla Commissione Permanente dei Capigruppo, allargata ai Presidenti delle Commissioni coinvolte, la trattazione dell'argomento e l'espressione del competente parere.
3. Se una Commissione ritiene che un argomento ad essa assegnato non rientri nella sua competenza oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato ad altra Commissione, ne investe il Presidente del Consiglio il quale decide sentito il Segretario Generale.

Art. 22

Pareri facoltativi

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, il Presidente della Provincia può chiedere che sull'argomento assegnato ad una Commissione venga espresso il parere di un'altra Commissione, relativamente ai punti di competenza di quest'ultima.
2. Se una Commissione ritiene utile acquisire il parere di un'altra Commissione o esprimere il proprio parere su un argomento assegnato ad un'altra Commissione ne fa richiesta al Presidente del Consiglio.

Art. 23

Termine per i pareri

1. Per le proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, le Commissioni devono esprimere di norma il proprio parere entro quindici (15) giorni dalla data di prima convocazione della Commissione. Entro tale termine, a richiesta della maggioranza dei commissari, il Presidente potrà decidere la riconvocazione della Commissione per un approfondimento dell'argomento in discussione. In caso d'urgenza, il parere dovrà essere rilasciato almeno ventiquattro (24) ore prima della trattazione in Consiglio.

2. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere, in ogni caso, a disposizione dei Commissari almeno ventiquattro ore prima della seduta della Commissione e in caso di convocazione d'urgenza almeno nella stessa giornata della seduta.
3. Il Presidente della Provincia o la Giunta possono chiedere al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salvo che il Consiglio stesso non le rinvi all'esame della Commissione competente.

Art. 24

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei membri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi non prima di mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, le sedute sono valide con l'intervento di almeno 3 componenti di cui uno in rappresentanza della minoranza.
2. Le Commissioni esprimono parere a maggioranza semplice.

Art. 25

Relazioni e risoluzioni ad iniziativa delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni e possono chiedere al Presidente del Consiglio Provinciale che siano portate in discussione davanti al Consiglio.
2. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni con particolare pubblicità.
3. La Commissione può decidere, a maggioranza dei suoi componenti, di procedere ad audizioni richieste anche da uno solo dei suoi membri.

Art. 26

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Provinciale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi ritenuti di particolare rilevanza per la comunità locale o approfondire particolari problematiche di interesse generale. La Commissione può essere composta da soli Consiglieri Provinciali oppure da Consiglieri e dipendenti provinciali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare. La composizione della Commissione è decisa dal Consiglio Provinciale nella delibera di costituzione. Il Presidente e l'eventuale Vicepresidente della Commissione sono eletti direttamente dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la Commissione deve terminare i lavori. Le Commissioni costituite ai sensi del presente articolo decadono comunque automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Provinciale.

2. Ai soli Commissari che siano Consiglieri Provinciali è riconosciuta la possibilità di farsi rappresentare in Commissione da altro Consigliere, al quale spettano gli stessi poteri riconosciuti al componente effettivo.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio sull'avanzamento dei lavori con la periodicità stabilita nella delibera di costituzione, e sottopone allo stesso Consiglio, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 27 **Commissioni d'Indagine**

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire al proprio interno Commissioni di Indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le Commissioni di cui al presente articolo sono composte da quattro Consiglieri di cui due in rappresentanza della maggioranza e due dell'opposizione.
3. La presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 deve essere attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e il Presidente sarà eletto con obbligo di astensione da parte dei componenti di maggioranza.
4. Il Presidente deve rassegnare le dimissioni dalla carica di componente in caso aderisca con atto formale alla maggioranza, successivamente alla sua elezione. In caso di mancate dimissioni, il Presidente del Consiglio lo invita a presentare le stesse entro il termine perentorio di cinque (5) giorni. Scaduto il termine infruttuosamente, il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Commissione per la dichiarazione di decadenza del Presidente, anche quale componente, e l'elezione del nuovo Presidente, previa designazione del nuovo componente secondo le procedure di cui al precedente comma 3.
5. Analoga procedura verrà seguita per il secondo componente della proposizione.
6. Per la costituzione ed il funzionamento, si applicano le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, salvo per la validità della seduta per la quale è richiesta la metà dei componenti, purché siano rappresentati entrambi gli schieramenti.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 28 **Commissione Ufficio di Programma**

1. La Commissione Ufficio di Programma è costituita dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia e dai Presidenti delle Commissioni Consiliari.
2. La Commissione Ufficio di Programma ha il compito di garantire il pieno esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Provinciale, anche in termini di

coerenza con gli obiettivi definiti nella programmazione generale, mediante la valutazione preliminare degli atti di pianificazione operativa, di programmazione finanziaria (bilanci e P.E.G.) e l'approfondimento periodico dei risultati del controllo di gestione.

3. Si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio, in tutti i casi in cui sia necessario o previsto coordinare la programmazione della attività della Provincia.
4. La convocazione, la verbalizzazione e l'assistenza ai lavori della Commissione Permanente sono assicurate dalla Segreteria Generale

TITOLO II I CONSIGLIERI PROVINCIALI CAPO I NORME GENERALI

Art. 29 Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti alla Provincia e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

Art. 30 Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale

1. I Consiglieri Provinciali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere Provinciale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere che non abbia preso parte alla deliberazione.
4. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, la propria motivata astensione o abbia espresso voto contrario.
5. Si applicano ai Consiglieri Provinciali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31
Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Provinciale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Art. 32
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e devono essere immediatamente assunte al Protocollo nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Entro e non oltre dieci (10) giorni il Consiglio provvede alla surroga dei dimissionari, con separate deliberazioni, rispettando l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga quando si deve procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al Protocollo dell'Ente dalla maggioranza dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia.

Art. 33
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dagli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Consiglio Provinciale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi del medesimo decreto.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio la contesta e attiva la procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico secondo quanto dispone l'art. 142 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
5. I Consiglieri Provinciali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per i delitti di cui al primo comma dell'art. 59 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
6. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca, entro venti (20) giorni, il Consiglio Provinciale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
7. I Consiglieri Provinciali che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Provinciale, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale.
8. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative, presentate da parte del Consigliere interessato secondo le modalità stabilite dall'art. 47 dello Statuto.
9. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 34
Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo comma dell'art. 142 o quelli di cui all'art. 59 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio, o in sua mancanza il Vicepresidente Vicario, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Provinciale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della Provincia.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59, D. Lgs. 18.08.2000 n.267 del e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Provinciale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
4. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Art.35
Diritto di esercizio del mandato elettivo e trattamento economico

1. I Consiglieri Provinciali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.
2. Ai Consiglieri Provinciali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni, purché la somma dei gettoni percepiti in un mese non sia superiore al limite previsto dalla Legge. In caso di riunioni congiunte di due o più Commissioni, ai Consiglieri che fanno parte di più Commissioni spetta un solo gettone di presenza.
3. Ai Consiglieri cui è attribuita, su richiesta, l'indennità di funzione prevista dalla Legge, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. In tal caso, dall'ammontare mensile dell'indennità, è detratto un importo pari al gettone di presenza per ogni seduta alla quale il Consigliere sia risultato assente ingiustificato.
4. I Consiglieri Provinciali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio del Comune di residenza hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle

riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. Ai Consiglieri che risiedono fuori del comune ove ha sede la Provincia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In quest'ultimo caso, la presenza in sede deve essere segnalata, a cura del Consigliere, alla Segreteria Generale al fine della relativa certificazione.
6. I Consiglieri Provinciali possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 36 Astensione obbligatoria

1. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Analogamente gli Assessori Provinciali devono astenersi dal relazionare e dal prendere parte alla discussione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto con la Provincia.

CAPO II DIRITTI

Art. 37 Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla competenza del Consiglio Provinciale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria e perché acquisisca i pareri di Legge da parte dei Responsabili dei Servizi interessati. Il Segretario Generale esprime parere anche sulla competenza

del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente del Consiglio, dopo l'esame da parte della Commissione competente, iscrive di norma la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Provinciale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Provinciale, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente l'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta od orale al Presidente del Consiglio Provinciale, nel corso della seduta. Il Consigliere proponente può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne dispone con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, in assenza del Dirigente interessato, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata e posticipata all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
5. Ai Consiglieri che ne fanno richiesta, il Segretario Generale presta assistenza e collaborazione per la predisposizione delle iniziative dei Consiglieri stessi, avvalendosi, se del caso, dei Dirigenti e del personale Provinciale.

Art. 38

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività della Provincia o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardano argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere discusse contemporaneamente.
3. Nessun Consigliere ne può presentare più di due per una stessa seduta.
4. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e gli ordini del giorno vengono iscritti, di norma, nella prima seduta successiva a quella di presentazione, tranne nei casi in cui nella seduta successiva, sia posta in discussione l'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 39 **L'Interrogazione**

1. L'interrogazione è una domanda rivolta al Presidente del Consiglio per avere informazioni da parte della Giunta circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e preciso. Ad essa il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato forniscono risposta scritta entro trenta (30) giorni.
3. Nel caso l'interrogante abbia esplicitamente chiesto la trattazione orale, essa verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale e comunque entro trenta (30) giorni dalla sua presentazione. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Provincia fornisce comunque risposta scritta entro i successivi sette giorni.
4. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa rispondono il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato e l'interessato deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno parlando per non più di cinque (5) minuti. Il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato hanno diritto di replicare.
5. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento, l'interrogante sia assente l'interrogazione viene dichiarata decaduta; può peraltro essere ripresentata per una sola volta.

Art.40 **L' Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al Presidente del Consiglio per ottenere risposte dalla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
2. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di trattare l'interpellanza parlando non più di cinque (5) minuti. Il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato rispondono all'interpellante, il quale ha diritto di replica per non più di tre (3) minuti, durante la quale dichiara se sia soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà mediante il voto.
3. Su richiesta del Presidente del Consiglio o dei Consiglieri interessati, e col consenso del Consiglio, le interpellanze ed interrogazioni relative ad argomenti strettamente connessi sono trattate contemporaneamente.

4. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento, l'interpellante sia assente, l'interpellanza viene dichiarata decaduta; può peraltro essere ripresentata per una sola volta.
5. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Art. 41 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è costituito da una vera e propria proposta di deliberazione, nelle materie di cui al precedente art. 38, comma 1, presentata da uno o più Consiglieri Provinciali.
2. La proposta, motivata e formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale ne informa la Giunta Provinciale e la trasmette al Segretario Generale, perché ne disponga l'istruttoria. Il Segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria amministrativa, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione Consiliare competente per materia per il prescritto esame. Una volta conclusa l'istruttoria di cui sopra, il Presidente del Consiglio la iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Provinciale, e, comunque, entro sessanta (60) giorni dalla sua presentazione, indicando, con l'oggetto, il Consigliere o i Consiglieri proponenti.

Art.42 **La Mozione**

1. La mozione consiste in una proposta concreta tendente a provocare una discussione su un argomento di particolare importanza, da sottoporre alla decisione del Consiglio Provinciale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività della Provincia e degli Enti ed Organismi alla stessa appartenenti o ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme e con le procedure previste per le deliberazioni.
2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta di norma all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di presentazione.
3. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento.

4. Le mozioni in parola richiedono obbligatoriamente l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
5. Durante la discussione è in facoltà di ogni Consigliere di proporre una mozione alternativa, purchè il Presidente del Consiglio verifichi che la stessa sia attinente all'argomento trattato.

Art. 43

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, entro il termine massimo di 15 giorni, quando lo richieda almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri in carica, o il Presidente della Provincia inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene alla Provincia la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al Protocollo Generale dell'ente.
2. La richiesta di convocazione che può essere inviata anche via fax o anticipata via e-mail deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto ai responsabili dei servizi, per l'espressione dei pareri previsti.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 44

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Provinciali devono essere informati circa le iniziative pubbliche della Provincia; hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché per il tramite del Presidente del Consiglio dalle sue Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo Regolamento.
2. I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Art. 45

Facoltà di visione degli atti

1. Ai fini di cui al precedente articolo 44, i Consiglieri Provinciali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio Segreteria, o attraverso il sito Internet/ Intranet, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta Provinciale e comunicate ai Capigruppo Consiliari, nonché le determinazioni

dirigenziali. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

CAPO III

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 46

Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente della Provincia

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi che il Presidente dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni.

Art. 47

Nomine e designazioni di Consiglieri Provinciali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Provinciale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascuno Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere Provinciale, nominato o designato, cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 48

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Provinciale.
2. Per la partecipazione della Provincia a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio, nonché da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta Provinciale.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I Sedute del Consiglio Provinciale

Art. 49 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione le linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazione previsionali e programmatiche e rendiconti di gestione.

Art.50 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente della Provincia e la Commissione Permanente dei Capigruppo.
2. Nessun argomento può essere posto in deliberazione se non è iscritto all'ordine del giorno salvo che il Consiglio, all'unanimità dei componenti, decida l'integrazione dell'ordine del giorno e sia possibile acquisire seduta stante i pareri di legge.
3. Le proposte di deliberazione, debitamente corredate della documentazione necessaria, inclusi i pareri delle competenti commissioni consiliari, fatto salvo il caso d'urgenza di cui al comma 2 dell'art.51, sono depositate presso l'ufficio della Segreteria del Consiglio a disposizione dei Consiglieri di norma tre (3) giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio. Quando le deliberazioni abbiano ad oggetto la discussione o l'approvazione di statuti e regolamenti, bilancio preventivo e conto consuntivo, accordi di programma, patti territoriali e, in genere, tutti gli interventi di programmazione negoziata, la documentazione deve essere messa a disposizione almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio salvo termini più ampi stabiliti da altri regolamenti provinciali.
4. Nel giorno della seduta di Consiglio e nei tre (3) giorni lavorativi precedenti, i Consiglieri, durante le ore di ufficio, hanno facoltà di prendere visione di tutta la documentazione depositata ai sensi del comma 3 e di ottenerne copia dalla Segreteria Generale anche mediante mezzi telematici. In caso di urgenza la documentazione deve essere disponibile almeno durante il giorno della seduta consiliare.
5. Tempestivamente, e comunque entro il giorno successivo alla richiesta, è data comunicazione ai Consiglieri della disponibilità presso gli uffici della Segreteria Generale delle copie richieste, ai sensi del comma 4; ugualmente viene data

comunicazione e giustificazione dell'eventuale impossibilità o ritardo nella soddisfazione delle richieste.

6. Qualora l'ordine del giorno non venisse esaurito, il Consiglio Provinciale dovrà essere riconvocato entro i successivi venti (20) giorni per la continuazione dell'ordine del giorno stesso, che deve contenere prioritariamente gli argomenti non trattati.

Art. 51 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio, indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza o il calendario delle adunanze e riportante l'ordine del giorno, è disposta dal Presidente del Consiglio, o da chi lo sostituisce ai sensi del presente Regolamento, con avviso scritto da far pervenire al domicilio o comunque all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere, almeno cinque (5) giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione straordinaria o in via di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere consegnato rispettivamente almeno settantadue (72) o ventiquattro (24) ore prima.
3. Gli stessi termini valgono anche in caso di aggiunta di argomenti da trattare in una determinata seduta già convocata.
4. L'avviso di convocazione può essere consegnato a mezzo di un dipendente provinciale cui sono conferite le funzioni di messo, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il messo rimette alla Segreteria Generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, anche in forma cumulativa, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente e dello stesso messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
5. La convocazione può essere disposta anche per via telematica salvo diversa disposizione rilasciata dal Consigliere nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, s'intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
7. I Consiglieri che non risiedono nella Provincia devono designare, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nella Provincia, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, contenente il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla

carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

8. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considerano osservati, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.
9. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2, o dell'aggiunta di argomenti di cui al comma 3, possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dallo stesso Consiglio. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti durante la seduta al momento in cui questo è stato deciso.

Art. 52

Luogo delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio Provinciale si tengono, di regola, presso la Sede Provinciale, in apposita sala.
2. La Commissione Capigruppo può proporre al Presidente del Consiglio che la seduta del Consiglio Provinciale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede naturale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della Sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità, ovvero si renda opportuno coinvolgere o far assistere gruppi significativi di cittadini.
3. Su problemi di particolare rilevanza e compatibilmente con la disponibilità di sale adeguate, le riunioni del Consiglio Provinciale si potranno tenere nei Circondari, in seduta pubblica o in adunanza aperta.
4. La Sede ove si tiene il Consiglio Provinciale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e resa pubblica mediante la stampa a diffusione provinciale ove essa sia fuori dalla Sede naturale.
5. In occasione delle sedute di Consiglio, nella sua sede dovranno essere esposti il Gonfalone della Provincia, la bandiera della Regione Lombardia, il tricolore nazionale, la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 53
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo nei casi previsti, di seguito indicati:
 - a. quando il Presidente del Consiglio o il Consiglio stesso, con provvedimento adeguatamente motivato, in relazione all'interesse della Provincia, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b. quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè quando il Consiglio debba esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - c. quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge.
2. Quando durante l'esame di un argomento sia necessario il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio delibera in tal senso con votazione in forma palese, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia, da un Consigliere o dal Segretario Generale.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

Art. 54
Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, previo parere favorevole della Commissione Permanente dei Capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Provinciale, nella sua Sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art.52 del presente Regolamento.
2. Il parere della Commissione Permanente dei Capigruppo si intende favorevole quando si siano espressi in tal senso i Capigruppo che rappresentano i due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati i Parlamentari, i rappresentanti della Regione, dei Circondari, dei Comuni e delle forze sociali, politiche, sindacali e le Associazioni di categoria, interessati ai temi da discutere.
4. In tali adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Provinciale, consente interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Provinciale e alla Giunta Provinciale gli

orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

5. Qualora tali riunioni del Consiglio Provinciale si concludano con la proposta di una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, con la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Provinciali, con esclusione degli altri presenti.
6. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Provinciale non possono essere assunte deliberazioni inerenti materie di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio qualora comportino autorizzazioni o impegni di spesa a carico della Provincia.
7. In relazione ad argomenti sui quali siano particolarmente interessati uno o più Comuni, il Presidente del Consiglio può promuovere, in accordo con i Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.
8. Anche in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative alle adunanze aperte.

Art. 55

Appello - Mancanza del numero legale

1. Nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione, il Presidente effettua l'appello nominale dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Qualora al primo appello non risulti presente il numero legale, il Presidente rinnova l'appello dopo trenta (30) minuti. Se anche al secondo appello non risulti presente il numero legale, il Presidente rinnova l'appello dopo ulteriori quindici (15) minuti e, se constatata che manca ancora il numero legale, toglie la seduta.
3. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e provvede a nominare, tra i Consiglieri presenti, tre (3) scrutatori, che hanno il compito di assisterlo in tutte le operazioni di voto. Lo scrutatore che si assenta è sostituito da altro scrutatore scelto dal Presidente.

Art. 56

Verifica del numero legale

1. Ricontrata ad inizio seduta la presenza del quorum richiesto per la sua validità, questo si presume sussistente anche per il seguito della seduta.
2. I Consiglieri che entrano dopo l'appello o che intendano lasciare definitivamente la seduta in corso, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora si accorga o abbia notizia che i Consiglieri in aula siano in numero inferiore a quello previsto per la validità della seduta, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la

necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione fino a quindici (15) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. In tal caso, l'adunanza che segue è da considerarsi di seconda convocazione, indipendentemente dalla qualificazione dell'adunanza interrotta, per gli argomenti rimasti da trattare.

4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, ciascun Consigliere, in qualsiasi momento della seduta, può chiedere al Presidente la verifica del numero legale.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 57

Competenze deliberative del Consiglio

1. Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Provinciale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla Legge.
2. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio adottate d'urgenza dalla Giunta Provinciale sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta (60) giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31.12 dell'anno di competenza a pena di decadenza.
3. La Giunta non può mai adottare deliberazioni per gli affari riservati dalla Legge alla competenza del Consiglio.

Art. 58

Approvazione delle deliberazioni

1. Il Consiglio Provinciale, approvando le deliberazioni, le adotta secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.
2. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta.
3. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
4. Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Generale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta, quando il Consiglio lo richieda.

Art. 59
Revoca, modifica, nullità

1. Il Consiglio Provinciale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.
3. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data e oggetto del provvedimento revocato o modificato. Quando il Consiglio Provinciale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve eliminarlo, nelle forme di legge, annullando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla Legge.

Art. 60
Deposito, rettifiche e approvazione

1. Il verbale viene depositato in Segreteria Generale tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Se un Consigliere, in sede di approvazione, intende proporre modificazioni o integrazioni al verbale, deve farlo fornendo il testo di quanto intende che sia modificato.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione dell'ordine del giorno.
4. Formulata una proposta di rettifica il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
5. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
6. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica o integrazione.
7. Delle proposte di rettifica accolte e approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
8. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Provinciale sono

depositati nell'Archivio Provinciale a cura del Segretario Generale.

9. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

Art. 61 **Forma e contenuti**

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Provinciale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
3. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
4. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Generale il quale dispone che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Provinciale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
6. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
7. Quando un testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, nei modi di cui all'art.67 questo viene letto al Consiglio prima della votazione.
8. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo a cura del Segretario Generale.
9. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
10. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 139 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia, nonché l'indicazione del tempo decorso.

Art. 62
Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. I Consiglieri che si siano astenuti non vengono conteggiati.
2. I Consiglieri presenti che non partecipano alla votazione si considerano come astenuti.

Art. 63
Registrazione audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi informatici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e altri mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente del Consiglio, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Al pubblico non è consentita, in alcun modo, la possibilità di partecipare alla discussione degli argomenti trattati dall'organo consiliare o svolgere attività che interferiscano sull'andamento dei lavori del Consiglio. E' dovere del Presidente del Consiglio, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre il richiamo e, persistendo, l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 64
Partecipazione del Segretario Generale e verbale dell'adunanza

1. Il Segretario Generale della Provincia, o chi lo sostituisce ai sensi di Legge e dello Statuto, partecipa alle adunanze consiliari e funge da Segretario del Consiglio. Il Segretario cura la redazione del verbale delle sedute e coadiuva il Presidente della seduta nell'assicurare il regolare andamento dei lavori.
2. Il Segretario può essere chiamato a fornire chiarimenti di ordine giuridico su argomenti posti in discussione.
3. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Provinciale.
4. Alla sua redazione provvede il Segretario Generale, coadiuvato da un dipendente Provinciale dallo stesso designato.

5. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali di ciascun intervento, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
6. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
7. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale durante la stessa seduta.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e dal dipendente che ne ha curato la redazione.
9. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali della Provincia, potranno non essere inserite a verbale le espressioni dei Consiglieri qualora possano pregiudicare gli interessi della Provincia rispetto ai terzi.
10. Il verbale della discussione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. Tale verbale può essere privo della discussione salvo che i Consiglieri interessati non facciano espressa richiesta che il loro personale intervento venga riportato integralmente previa consegna al Segretario Generale del relativo testo scritto.
11. In ogni caso il verbale della discussione deve essere pubblicato in occasione della pubblicazione del verbale di approvazione della seduta precedente.

CAPO III

Esame dei provvedimenti e delle proposte

Art. 65

Discussione generale

1. Sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente del Consiglio dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente della Provincia o dell'Assessore o del Consigliere proponente. Hanno quindi facoltà di parola i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. La discussione si chiude con la replica del proponente la deliberazione. Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente del Consiglio, la parola può essere concessa solo per consentire le dichiarazioni di voto.

2. Nessuna proposta di deliberazione può essere trattata in Consiglio se non corredata del parere della Competente Commissione Consiliare permanente, salvo quanto previsto dall'art. 51 per i casi di urgenza.
3. Quando risulti necessario, per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento, i funzionari responsabili dei servizi competenti per materia possono essere chiamati a partecipare alla seduta e a prendere la parola al solo scopo di fornire chiarimenti.
4. Nessuno può parlare senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente della seduta.
5. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolti al tavolo della Presidenza o comunque al Consiglio. Non è possibile interloquire con soggetti estranei al Consiglio non autorizzati ai sensi del presente Regolamento.
6. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri.
7. Ha precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 66

Ordini del giorno sul contenuto complessivo della proposta

1. Prima e durante la discussione generale, possono essere presentati ordini del giorno sul contenuto della proposta di deliberazione, che sono illustrati dai presentatori nel corso della discussione stessa.
2. Sugli ordini del giorno presentati al termine della discussione generale, è ammesso a parlare soltanto un Consigliere per Gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a cinque (5) minuti.
3. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento. Sull'ammissibilità decide il Presidente ed in caso di disaccordo decide il Consiglio, senza discussioni, per alzata di mano.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.
5. Gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale, dando la precedenza a quelli aventi carattere sospensivo o pregiudiziale.

Art. 67

Presentazione, esame e votazione di emendamenti

1. Ogni Consigliere può proporre emendamenti ai provvedimenti in discussione, i quali vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

2. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la loro illustrazione da parte di uno dei presentatori; ciascun Consigliere può intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque (5) minuti.
3. Gli emendamenti, quando riguardano lo stesso argomento, debbono essere posti in discussione e votazione secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.
4. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di respingere emendamenti formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di porli in votazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Consigliere proponente può chiedere ed ottenere che si pronunci il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
6. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto; sulla materia decide insindacabilmente il Presidente della seduta.

Art. 68

Linee programmatiche di mandato

1. Venti (20) giorni prima della scadenza del termine previsto dallo Statuto, il Presidente della Provincia trasmette le linee programmatiche di mandato al Presidente del Consiglio il quale convoca l'Ufficio di Programma che ne dispone l'esame delle parti di competenza di ciascuna Commissione.
2. Al fine di agevolare l'esame da parte delle Commissioni, il Presidente della Provincia avrà cura di formulare il documento contenente le linee programmatiche di mandato, ripartendolo per programmi secondo le competenze delle Commissioni permanenti.
3. L'esame da parte delle Commissioni deve essere tempestivo e comunque deve essere completato entro i trenta (30) giorni successivi.
4. Il Presidente del Consiglio, avuta notizia del rilascio del competente parere da parte di tutte le Commissioni, convoca il Consiglio entro i successivi dieci (10) giorni per l'esame del documento.
5. Prima della scadenza del mandato il Presidente della Provincia presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

CAPO IV Disciplina delle adunanze

Art. 69

Ordine delle sedute – Sanzioni

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama.
2. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o compia atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il restante periodo della seduta.
3. Il richiamo e la censura possono essere sedute stante revocati, sentite le spiegazioni dei Consiglieri interessati dal provvedimento.

Art. 70

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, o da iniziative nei confronti dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 71

Trattazione dell' Ordine del giorno

1. In ogni seduta il Presidente, dopo le formalità di Legge, effettua le proprie comunicazioni e autorizza il Presidente della Provincia ad effettuare le proprie comunicazioni, consente ai Consiglieri di porre domande su brevi questioni. Il tempo dedicato a tali brevi questioni non può essere superiore a quindici (15) minuti. Successivamente, pone in trattazione l'ordine del giorno, seguendo l'ordine degli argomenti iscritti.

2. Sulle eventuali comunicazioni di cui al comma 1, è possibile aprire una breve discussione alla quale è ammesso a parlare solo un Consigliere per ogni Gruppo. Ogni intervento non può superare i cinque (5) minuti.
3. Tanto il Presidente, quanto un Consigliere possono proporre che l'ordine di trattazione degli argomenti venga mutato, esponendone i motivi.
4. La proposta si riterrà accettata se nessuno vi si sarà opposto. In caso di opposizione, essa sarà sottoposta al Consiglio, che voterà per alzata di mano, previo eventuale intervento di un Consigliere a favore e di uno contrario.

Art. 72 **Iscrizione a parlare**

1. I Consiglieri che intendono intervenire alla discussione lo comunicano al Presidente del Consiglio, che concede loro la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione, dandone avviso al Presidente del Consiglio.
3. Se il Consigliere iscritto è assente dall'aula al momento del suo turno, s'intende che abbia rinunciato a parlare.

Art. 73 **Norme per la discussione generale**

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
3. Se, dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo Gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di dieci (10) minuti e la seconda per non più di cinque (5) minuti e solo per dichiarazione di voto, dopo l'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci (10) minuti ciascuno.
6. I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche, al bilancio preventivo, per i piani territoriali e loro varianti e per i regolamenti provinciali. In ogni altra

occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione Permanente dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.

7. Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in non più di tre (3) minuti.
8. Il Presidente della Provincia e gli Assessori possono chiedere di intervenire in qualunque momento della discussione.
9. Nell'ordine del giorno hanno priorità:
 - a. le comunicazioni del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, della Giunta Provinciale e dei Consiglieri,
 - b. l'approvazione del processo verbale della seduta precedente,
 - c. le deliberazioni approvate in via d'urgenza dalla Giunta Provinciale,
 - d. le proposte di iniziative dell'Autorità Governativa,
 - e. le proposte di iniziative regionale
 - f. le proposte di iniziativa del Presidente della Provincia e della Giunta Provinciale,
 - g. le proposte di iniziativa dei Consiglieri Provinciali,
 - h. le proposte di iniziativa popolare,
 - i. le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni per non più di un'ora - qualora ciò sia richiesto dal numero degli argomenti iscritti,
 - j. conclusa la discussione e prima di avviare le operazioni di voto, il Capogruppo o suo delegato può fare dichiarazione di voto. La durata dell'intervento non può superare il limite di cinque (5) minuti. In questa fase, i Consiglieri del medesimo gruppo possono prendere la parola solo per esprimere un voto diverso da quello del Gruppo di appartenenza.

Art. 74 **Fatto personale**

1. I Consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni non espresse.
3. L'intervento per fatto personale non può superare i cinque (5) minuti e non può essere oggetto di discussione.
4. Il Presidente del Consiglio può togliere la parola se il Consigliere si discosta dalla trattazione del fatto personale.

Art. 75

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione in merito.
4. Le stesse possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
6. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza con votazione palese.

Art. 76

Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine s'intende un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto o del presente Regolamento.
2. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni iscritte all'ordine del giorno e ne fanno sospendere la trattazione.
3. Sulle mozioni d'ordine possono soltanto parlare, dopo il proponente, un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre tre (3) minuti ciascuno.
4. La votazione sulle mozioni d'ordine avviene per alzata di mano.

Art. 77

Sospensione o rinvio di un argomento

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che abbia inizio la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato in merito.

CAPO V LE VOTAZIONI

Art. 78 Scrutatori – Nomina ed attribuzione

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre (3) Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente del Consiglio, che provvede, se necessario, a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente del Consiglio.
4. Nel caso di scrutinio segreto gli scrutatori esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti.
5. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte dal Segretario.
6. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente del Consiglio, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate in busta sigillata nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
7. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione segreta è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
8. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione palese che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente del Consiglio.

Art. 79 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Provinciali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui all'articolo 80.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non

sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b. per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - c. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a. per i regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni;
 - c. quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso

Art. 80 **Votazione in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o se possibile, attraverso sistemi di voto elettronico.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, successivamente coloro che sono contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione
6. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti se non si allontanano dall'aula.

Art. 81

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 82

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla Segreteria Generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro Provinciale;
 - b. ciascun Consigliere indica nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi indicati nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non votati iniziando dall'ordine di scritturazione.
4. Quando la Legge, gli Statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. A ciascun Consigliere è richiesto di votare un solo

nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca/nulla sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e alla comunicazione al Consiglio del risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 83 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Provinciale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 84 **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza, salvo quelle espressamente previste dalla legge, le deliberazioni del Consiglio Provinciale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 85
Rinvio in Commissione

1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame di una proposta in discussione qualora si renda necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito.

TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 86
Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio Provinciale promuove in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte presentate dai cittadini dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente del Consiglio alla Commissione Permanente Capigruppo ed alla Commissione Consiliare Permanente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento.
3. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato alla Provincia. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle Associazioni e delle Consulte alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio Provinciale sono ordinati secondo quanto stabilito dal Regolamento per la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

Art. 87
Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla Legge e disciplinato dall'art.25 dello Statuto e dallo speciale Regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini della Provincia sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Provinciale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel Regolamento speciale sopra richiamato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio Provinciale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo Statuto o dal Regolamento speciale.
4. Il Consiglio Provinciale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal Regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera anche gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

**TITOLO V Disposizioni
transitorie e finali**

Art. 88
Rispetto del Regolamento

1. Per tutti gli atti di competenza del Consiglio devono osservarsi le procedure e le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Ciascun membro del Consiglio può sollevare questione di inammissibilità degli atti posti in discussione o assunti con inosservanza delle procedure previste dal Regolamento.

Art. 89
Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono adottate dai Consiglieri assegnati.

Art. 90
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali in carica.

2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, durante le riunioni.
3. Copia del Regolamento è inviata, a cura del neoeletto Presidente, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art. 91
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per quindici (15) giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.